

CIRCOLARE NR. 4/GENNAIO 2014

NUOVA LEGGE SABATINI

Egregi Signori,

Vi informiamo che con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27/11/2013 (pubblicato in G.U. n.19 del 24/01/2014) e successiva Circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 sono disciplinate le modalità di accesso alle agevolazioni previste dalla “**Nuova Sabatini**”.

Riportiamo, di seguito, le principali caratteristiche del provvedimento agevolativo.

BENEFICIARI

Piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE che alla data di presentazione della domanda di contributo possiedono i seguenti requisiti:

- a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà' così come individuate nel regolamento GBER (CE n.800/2008).

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti ammissibili devono essere riferiti a macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salve specifiche limitazioni settoriali*, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a:

- a) creazione di una nuova unità' produttiva;
- b) ampliamento di una unità' produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità' produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità' produttiva, nel caso in cui l'unità' produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tal fine e' presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché' i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA.

Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso e' quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

* LIMITAZIONI SETTORIALI:

- a) Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
- b) Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all'art. 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come definiti dall'art. 2, punto 17, del suddetto regolamento.
- c) Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) 736/2008.
- d) Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.
- e) Le agevolazioni non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

La concessione delle agevolazioni è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli investimenti;
- b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
- c) avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
- d) essere deliberato per un valore **non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro**, anche se frazionato in più iniziative di acquisto per ciascuna impresa beneficiaria;
- e) essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti ed è concesso entro il 31 dicembre 2016.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono determinate nella forma di un **contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al finanziamento da erogare.**

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in conformità all'art. 15 del regolamento GBER ovvero al regolamento (CE) n. 1857/2006 per le imprese agricole e al regolamento (CE) n. 736/2008 per le imprese della pesca e acquacoltura.

La concessione del finanziamento/leasing può' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operativita' del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'accesso alle agevolazioni potranno essere presentate **a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2104** ed inviate tramite pec, con firma digitale, agli indirizzi pec delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni (modulistica ed elenco banche/intermediari sono disponibili al sito www.mise.gov.it che verrà via via aggiornato).

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avviene in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed e' subordinata:

- a) al completamento dell'investimento entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata max di 12 mesi dalla stipula del finanziamento;
- b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;
- c) alla presentazione della documentazione prevista sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o di un revisore legale.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, porgiamo Cordiali Saluti.